

**Documento di pianificazione e gestione in materia di prevenzione della corruzione
e trasparenza e (triennio 2019-2021)**

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.p.A.

Indice:

I. Definizioni

II. Oggetto

III. Classificazione della Società e inquadramento sistematico

IV. Trasparenza

V. Prevenzione della Corruzione

VI. Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione

VII. Approvazione e revisione del Piano

VIII. Allegati

I – Definizioni

Ai fini del presente documento si intendono:

- **API:** Acea Pinerolese Industriale S.p.A.;
- **DGN:** Distribuzione Gas Naturale S.r.l., con sede in Pinerolo, via Vigone n. 42;
- **APE:** Acea Pinerolese Energia S.r.l., con sede in Pinerolo, via Cravero n. 48;
- **ASST:** Acea Servizi Strumentali Territoriali S.r.l., con sede in Pinerolo, via Vigone n. 42;
- **Gruppo ACEA:** API, DGN, APE e ASST considerate nel loro insieme;
- **Piano:** il presente *“Documento di pianificazione e gestione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza”* e i suoi allegati;
- **RTPC:** il Responsabile per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione;
- **PNA:** il Piano Nazionale Anticorruzione;
- **ODV:** l’Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- **MOG 231:** il modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- **Codice Etico:** il codice di comportamento allegato del MOG 231;
- **ANAC:** l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- **D.Lgs. 231/2001:** il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
- **L. 190/2012:** la l. 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;
- **D.Lgs. 33/2013:** il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- **D.Lgs. 39/2013:** il d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- **D.Lgs. 97/2016:** il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante la revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- **D.Lgs. 175/2016:** il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- **TUEL:** il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali;

- **D.Lgs. 235/2012:** il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, recante il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, co. 63, l. 6 novembre 2012, n. 190;
- **Determinazione 1134/2017:** la Determinazione ANAC 8 novembre 2017, n. 1134, recante le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli enti pubblici economici;
- **D.Lgs. 164/2000:** il d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale in attuazione della direttiva n. 98/30/CE;
- **L. 248/2006:** la l. 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del d.l. 4 luglio 2006, n. 204, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
- **ARERA:** l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- **ATO 3:** l'Autorità d'Ambito n. 3 "Torinese";
- **ATO-R:** l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti;
- **CDA:** il Consiglio di Amministrazione ai sensi del Titolo IV dello Statuto della Società.

II - Oggetto

Preso atto della riforma di cui al D.lgs. 97/2016, la società ha elaborato il presente Piano che contiene l'illustrazione degli strumenti e delle modalità di programmazione e attuazione degli adempimenti dovuti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, adottati nel rispetto delle indicazioni contenute nel PNA 2016 e successivi aggiornamenti, e avendo in considerazione le caratteristiche della società medesima e dell'attività svolta, nonché del Gruppo ACEA di appartenenza.

Il D.lgs. 97/2016 ha introdotto modifiche ed integrazioni al D.lgs. 33/2013 e alla L. 190/2012, in particolare delineando un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza più ampio e diversificato e individuando i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione in forma integrativa rispetto alle misure adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001, verso i quali altresì il PNA viene posto come *"atto di indirizzo"*.

L'art. 2-bis, co. 2°, D.lgs. 33/2013, dispone che la disciplina in materia di trasparenza prevista per le Pubbliche Amministrazioni si applichi, in quanto compatibile, alle *"società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (lett. b), con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta. Il successivo art. 2-bis, co. 3°, prevede inoltre che la disciplina, di nuovo in quanto compatibile e in più *"limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea"*, si applichi alle *"società a partecipazione pubblica"* ex D.Lgs. 175/2016.

I soggetti inclusi nella previsione dell'art. 2-bis, co. 2°, D.Lgs. 33/2013, sono chiamati ad integrare il MOG 231 con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. 190/2012 (art. 1, co. 2-bis), o comunque ad adottare misure di tal fatta.

Le società meramente partecipate sono state formalmente tenute indenni dall'obbligo, ma l'ANAC ha raccomandato di *"promuovere l'adozione del modello 231 (...) integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi (...) in danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione"*, in analogia a quanto stabilito per le società in controllo pubblico (Determinazione 1134/2017).

Secondo le indicazioni contenute nel PNA, il presente Piano costituisce un'apposita sezione del MOG 231 della società, affinché le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza adottate siano chiaramente identificabili. Contiene una sottosezione specifica dedicata all'individuazione e alle modalità di attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza. Per quanto concerne la disciplina della trasparenza, nell'elaborazione del presente Piano si è proceduto:

- all'inquadramento della società rispetto alle fattispecie di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. 33/2013 (Cap. III);
- alla ricognizione delle norme del D.lgs. 33/2013 applicabili alla società e alla determinazione delle modalità di adempimento alle medesime (Cap. IV).

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, integrative di quelle già previste nel MOG 231, si è proceduto (Cap. V.2):

- all'analisi della realtà organizzativa della società e delle attività svolte, al fine di individuare le aree e i procedimenti possibilmente esposti a rischi di corruzione;
- alla definizione di adeguati protocolli di prevenzione dei rischi individuati.

Il sistema di gestione del rischio a valle di tale analisi prevede la stretta collaborazione nell'attività del RTPC e dell'ODV.

III – Classificazione della società e inquadramento sistematico

III.1 – Natura e caratteristiche della società.

API è una società per azioni partecipata da Comuni del Pinerolese e costituita ai sensi dell'art. 113, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), secondo procedimento ex art. 115, TUEL, come precisato ai sensi dell'art. 1 dello Statuto.

È un gestore di servizio pubblico industriale della tipologia multiservizi per i settori idrico, ambiente, energia, come meglio descritto all'art. 2 dello Statuto, ove è puntualizzato l'oggetto sociale della Società.

È sottoposta a controllo analogo da parte dei Comuni partecipanti al capitale sociale per i servizi affidati secondo la modalità *in house providing*.

È inoltre sottoposta, in ragione e con riferimento ai servizi pubblici resi, al controllo dell'ARERA, dell'ATO 3, e dell'ATO-R.

È titolare di partecipazioni.

Redige bilancio consolidato.

III.2 – Inquadramento della società nelle fattispecie di cui all'art. 2-bis, D.Lgs. 33/2013.

La società è da includersi fra le *“le società a partecipazione pubblica”* e fra quelle *“in house”* ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. n) e o), D.Lgs. 175/2016. Secondo l'interpretazione dell'ANAC le *“società in house”* a loro volta rientrano tra le *“società a controllo pubblico”* di cui alla lett. m) del medesimo articolo, in ragione della *“peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con [esse]”* (i.e. controllo analogo) (Determinazione 1134/2017).

API si inquadra pertanto fra i soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett b), D.Lgs. 33/2013, e conseguentemente applica la normativa relativa *“in quanto compatibile”*. Trattasi infatti di disciplina dettata per le Pubbliche Amministrazioni, che dunque deve essere adattata al diverso caso di una società per azioni seppure gestore di servizi pubblici. L'ANAC in proposito ha precisato come *“la compatibilità vada valutata in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici, o ancora i casi di attività svolte in regime di privativa”*, e altresì avendo *“riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione”* (Determinazione 1134/2017).

III.3 – Il Gruppo ACEA

Il Gruppo ACEA è costituito dalle società API, DGN, APE e ASST. Mentre API ha circa 335 dipendenti, le altre società sono di piccole dimensioni (DGN ha 25 dipendenti, APE 11, ASST 3).

Formalmente si può parlare di gruppo societario solo per quanto attiene ai rapporti tra API e DGN, società quest'ultima nata nel 2006, che svolge l'attività di gestore del servizio pubblico di distribuzione del gas, di cui API detiene l'intero capitale sociale.

Nella sostanza, però, tutte le società citate hanno rapporti analoghi a quelli di *"gruppo"*, sia perché condividono una genesi comune, sia perché operano in sinergia tra loro.

La storia del Gruppo ACEA risale a due nuclei locali: *"l'Officina Municipale del Gas"*, nata nel 1856 come società franco-piemontese per la produzione di gas per usi civili e per pubblica illuminazione, e *"l'Acquedotto Municipale"*, istituito nel 1914 come servizio comunale per i cittadini di Pinerolo.

V'è una linea diretta di continuità tra quelle esperienze e le odierne società del Gruppo, che passa attraverso *"l'Azienda Municipalizzata Gas Acqua"* (nata nel 1964 per fusione delle due precedenti realtà storiche), poi *"Azienda Municipalizzata Gas Acqua e Servizi"* (per acquisizione nel 1976 anche della gestione della nettezza urbana), poi ancora *"Consorzio Pinerolese Energia Ambiente"* (che nel 1986 associa 18 Comuni), divenuto *"Consorzio Acea"* (1991).

Nel 2002 il *"Consorzio ACEA"* è stato trasformato in società per azioni sotto la denominazione *"ACEA Pinerolese Industriale S.p.A."* (API) e contestualmente è stato scisso il ramo aziendale avente ad oggetto la somministrazione del gas naturale, che è confluito nella neocostituita APE, in attuazione delle disposizioni che imponevano la separazione tra le attività di vendita e quelle di distribuzione del gas (art. 21, D.Lgs. 164/2000).

Ugualmente ASST deriva per scissione da API, nel 2010, in ottemperanza in questo caso alle norme che imponevano di allocare su società distinte le attività di prestazione di servizi strumentali agli enti pubblici soci (art. 13, L. 248/2006).

Derivando da operazioni di scissione proporzionale, APE e ASST hanno l'identica compagine societaria di API, costituita dai Comuni del Pinerolese.

La comune partecipazione afferma l'indiscussa appartenenza delle società alla unità che è il Gruppo ACEA, sia sotto il profilo sostanziale della riconducibilità agli identici enti locali, sia sotto quello teleologico di una organizzazione funzionale a preservare lo storico patrimonio tecnico-gestionale locale, sia infine sotto il profilo operativo ed economico, trattandosi di società che svolgono attività coordinate e complementari, aventi un ruolo indubitabile nel mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'insieme.

Il coordinamento è peraltro accentuato dalla circostanza che API da una parte e DGN, APE e ASST dall'altra intrattengono rapporti di *service* disciplinati da appositi contratti, aventi ad oggetto servizi amministrativi, servizi di controllo di gestione, servizi generali, servizio legale, servizi di gestione del personale, servizi informatici, servizi di gestione acquisti, gestione appalti, magazzino, servizio ai

clienti, servizi di gestione sicurezza e ambiente, assistenza alle certificazioni ISO ed equivalenti, servizi di reperibilità, servizi analisi di laboratorio, servizi elettrici, servizi di progettazione ed assistenza alla direzione lavori, servizi immobiliari.

III.4 – Rapporti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Gruppo ACEA

L'ANAC ha espresso l'indirizzo secondo cui, nell'ambito dei gruppi societari, la capogruppo possa predisporre un'unitaria programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e le altre società del gruppo, che siano di piccole dimensioni ed eventualmente svolgano attività strumentali, la adottino in conseguenza, in modo da garantire un sistema complessivamente coerente; in tale prospettiva l'ANAC consente altresì che il RTPC della capogruppo svolga i propri compiti anche verso le altre società del gruppo, limitandosi queste ultime a designare un referente interno che lo assista (Determinazione 1134/2017).

Nel caso concreto, l'esistenza di un gruppo sotto il profilo sostanziale (oltre che formale tra API e DGN), rappresentata nel paragrafo che precede, si somma alle piccole dimensioni di APE e ASST, aprendo alla predisposizione nell'ambito del Gruppo ACEA di un'unitaria programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, che proprio perciò sono state predisposte da API e adottate anche dalle altre società, con l'obiettivo di agevolare la confrontabilità e l'omogeneità delle procedure (ciò vale a monte per il MOG 231 e il Codice Etico delle società).

Per le stesse ragioni, al RTPC di API sono stati attribuiti i compiti e le funzioni di RTPC verso le altre società del Gruppo ACEA, con il supporto di un Referente interno Aziendale (Cap. VI).

IV – Trasparenza

IV.1 – Elenco delle misure relative alla trasparenza.

Le misure per garantire l'adeguato livello di trasparenza sono state identificate nelle seguenti:

1. l'adozione del presente Piano e il suo aggiornamento costante;
2. la definizione delle funzioni e la nomina del RTPC (Cap. VI);
3. la creazione di un'autonoma sezione *"Società trasparente"* sul sito istituzionale della società (Cap. IV.2);
4. la definizione e la pianificazione degli obblighi di pubblicazione e il conseguente aggiornamento costante del sito istituzionale (Cap. IV.3);
5. la disciplina di attuazione dell'accesso civico (Cap. IV.4);
6. l'azione di sensibilizzazione e formazione del personale aziendale mediante la condivisione del presente Piano, così come del MOG 231 del Codice Etico della società (Cap. V.7).

IV.2 - Sezione *"Società trasparente"* sul sito istituzionale

Nel sito istituzionale della società è stata creata un'apposita sezione denominata *"Società trasparente"*, nella quale vengono pubblicati i dati, i documenti e le informazioni relativi all'organizzazione e all'attività della società soggetti all'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013.

IV.3 – Pubblicazioni obbligatorie

I dati, i documenti e le informazioni relativi all'organizzazione e all'attività della società soggetti all'obbligo di pubblicazione sono elencati nel documento denominato *"Pianificazione delle pubblicazioni in materia di trasparenza"*, allegato al presente Piano. Nell'elaborazione di esso si è preso a riferimento la Determinazione 1134/2017 e in particolare il suo Allegato 1, recante *"Sezione Società Trasparente / Amministrazione Trasparente - Elenco degli obblighi di pubblicazione"*, nel quale l'ANAC ha compiuto in via generale il vaglio relativo alla compatibilità del regime delle Pubbliche Amministrazioni con le attività svolte dagli enti di diritto privato, salvi gli ulteriori adeguamenti alla realtà aziendale specifica.

Nello stesso documento sono individuati i soggetti tenuti all'individuazione, estrazione, trasmissione e pubblicazione degli stessi, nonché i tempi di attuazione dei predetti obblighi.

IV.4 – Accesso Civico

La legge ha introdotto l'istituto dell'accesso civico, che si sostanzia nel diritto per chiunque di

accedere ai documenti, alle informazioni e ai dati che la società abbia o messo di pubblicare pur avendone l'obbligo, siano essi relativi alla sua organizzazione o attività (Accesso Civico Semplice), così come agli ulteriori documenti, informazioni e dati detenuti dalla società (Accesso Civico Generalizzato).

La disciplina di attuazione dell'accesso civico è contenuta nell'apposito Regolamento allegato al presente Piano.

V - Prevenzione della corruzione

V.1 – Elenco delle misure per la prevenzione della corruzione

Le misure per garantire la prevenzione della corruzione sono state identificate nelle seguenti:

1. l'adozione del presente Piano e il suo aggiornamento costante;
2. la definizione delle funzioni e la nomina del RTPC (Cap. VI);
3. la mappatura dei rischi (Cap. V.2);
4. l'adozione del Codice Etico della società e il suo aggiornamento costante (Cap. V.3);
5. la verifica delle cause di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi (Cap. V.4);
6. la procedura di segnalazione delle condotte illecite e la protezione del dipendente segnalante (Cap. V.5);
7. la redazione e pubblicazione della relazione annuale del RTPC (Cap. V.6);
8. l'azione di sensibilizzazione e formazione del personale aziendale mediante la condivisione del presente Piano, così come del MOG 231 e del Codice Etico della società (Cap. V.7).

V.2 – Mappatura dei rischi

L'analisi dei rischi corruttivi e la definizione delle misure di prevenzione e di gestione degli stessi previste a titolo di integrazione del MOG 231 e per le ipotesi di reato là non contemplate sono contenute nel documento denominato "Mappatura dei rischi", allegato al presente Piano.

V.3 - Codice Etico

La società ha adottato il proprio Codice Etico, che costituisce parte del MOG 231, ed è oggetto di costante aggiornamento.

Esso contiene la descrizione dei valori, dei principi e delle linee di comportamento che devono informare l'attività della società e di cui si chiede il rispetto nell'esercizio delle funzioni attribuite ai soggetti che operano per la società.

V.4 - Verifica dei casi di incompatibilità e inconferibilità

La disciplina del sistema di verifica della sussistenza di condizioni ostative al conferimento degli incarichi di amministratore e di dirigente della società (inconferibilità), o di condizioni di non compatibilità all'assunzione e allo svolgimento di tali incarichi contestualmente ad altri incarichi, cariche, o attività (incompatibilità), nonché gli adempimenti conseguenti, ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono contenuti nell'apposito regolamento allegato al presente Piano.

V.5 - Segnalazione di condotte illecite

La disciplina del procedimento di gestione delle segnalazioni di condotte illecite trasmesse alla società, nonché la tutela del segnalante, sono contenute nell'apposito regolamento, allegato al presente Piano.

V.6 – Relazione annuale del RTPC

Secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento del RTPC allegato al presente Piano, almeno una volta l'anno, l'RTPC presenta al CDA una relazione scritta sull'attività condotta e sullo stato di attuazione del Piano, la sua adeguatezza e idoneità, e propone eventuali modificazioni o integrazioni dello stesso.

V.7 – Azione di sensibilizzazione e formazione del personale.

Il presente Piano è pubblicato sul sito istituzionale della società e consegnato a tutto il personale nonché agli organi di indirizzo e controllo della società stessa al fine di garantirne la conoscenza, anche con riguardo alle modifiche che intervengano nel tempo, così come previsto già per il MOG 231 e il Codice Etico.

Periodicamente viene condotta specifica attività di formazione a favore del personale, anche distinta per ruoli di competenza, in analogia ed eventualmente in coordinamento con quella prevista in materia di MOG 231 e Codice Etico.

VI – Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione

VI.1 – Nomina e rinuncia all’incarico.

Il RTPC della società è nominato con atto del CDA per un periodo di tre anni.

È scelto tra i dipendenti, anche di profilo non dirigenziale qualora risulti che i dirigenti della società siano assegnati allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree individuate a possibile rischio corruttivo. Deve essere portatore di idonee competenze e/o esperienza in materia di organizzazione e analisi dei sistemi di controllo e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione, nonché avere dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Il RTPC nominato è Daniele Bessone.

Il RTPC può rinunciare all’incarico in ogni momento dandone comunicazione scritta e motivata al CDA con un preavviso di tre mesi.

VI.2 – Cause di inconferibilità e revoca dell’incarico (condanne)

Costituisce causa ostativa all’assunzione e al mantenimento dell’incarico di RPCT l’aver riportato una condanna, anche solo in primo grado, per i reati o alla pena previsti dall’art. 7, co. 1, lett. da a) a e), D.Lgs. 235/2012, o per un reato contro la Pubblica Amministrazione previsto dal Codice Penale, o ancora l’essere stato destinatario di un provvedimento di cui all’art. 7, co. 1, lett. f), D.Lgs. 235/2012.

Il RPCT è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla società di versare nelle condizioni predette.

La società, ove venga a conoscenza del verificarsi di una tale condizione, revoca l’incarico con atto del CDA.

VI.3 - Responsabilità del RTPC e revoca dell’incarico

Il RTPC risponde del proprio operato ai sensi di legge (art. 1, co. 12-14, L. 190/2012). Può essere revocato con atto del CDA in caso di inadempimenti gravi o reiterati ai propri obblighi in materia di garanzia della trasparenza e prevenzione della corruzione.

Le condotte di cui al paragrafo che precede, ove passibili di sanzioni incidenti sul rapporto di lavoro o sull’esercizio delle sue funzioni, sono contestate per iscritto al Responsabile, indicando la descrizione in fatto degli addebiti e le norme che si assumono violate, nonché assegnandogli un termine a difesa non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

Il procedimento di accertamento e contestazione dell’addebito, così come l’applicazione

dell'eventuale sanzione, segue la disciplina prevista per ciascun tipo di sanzione dalle leggi, dai contratti collettivi, dai regolamenti e dalle altre norme vigenti.

VI.4 – Staff del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

Al fine di garantire che il RTPC si trovi nelle condizioni di potere svolgere i propri compiti con effettività, secondo quanto consentito dal PNA 2016, è previsto che sia dotato di una struttura di supporto, denominata *“Staff del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione”*.

Lo Staff è costituito da due collaboratori dipendenti della società, che non siano assegnati allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree individuate a possibile rischio corruttivo, e che altresì dimostrino competenze e/o esperienza in materia di organizzazione e analisi dei sistemi di controllo e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione, e che abbiano tenuto nel tempo un comportamento integerrimo.

Il CDA provvede alla nomina dei componenti dello Staff per un periodo di tre anni.

Si applicano le cause di inconferibilità e revoca dell'incarico di cui al Capitolo VI.2.

Lo *“Staff del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione”* è composto da:

- Daniela Falco
- Paola Gardiol

I membri dello Staff possono rinunciare all'incarico in ogni momento dandone comunicazione scritta e motivata al CDA con un preavviso di tre mesi.

VI.5 – Regolamento sull'attività del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione

La disciplina delle forme e dei modi di esercizio delle attività demandate al RTPC è contenuta nell'apposito regolamento allegato al presente Piano.

VI.6 – Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione del Gruppo ACEA

Come ricordato al precedente Cap. III.4, l'ANAC ha suggerito che le società di piccole dimensioni, e in particolare quelle che svolgano attività strumentali, che appartengano a gruppi societari entro i quali sia stata predisposta un'unitaria programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, possano astenersi dal nominare un proprio RTPC e fruire piuttosto dell'attività del RTPC della società capogruppo, limitandosi a designare un referente interno che lo assista (Determinazione 1134/2017).

Nel caso concreto, si è detto come, seppure non esista un gruppo societario in senso formale (salvo che per quanto attiene al rapporto tra API e DGN) esistono una genesi comune e rapporti di tipo sostanziale analoghi a quelli di gruppo tra API, APE e ASST (Capitolo III).

Soprattutto sussistono gli elementi messi in evidenza dall'ANAC per giustificare la nomina di un unico RTPC per tutte le società del "Gruppo" ACEA, ovverosia: i) l'essere stata a monte predisposta un'unitaria programmazione delle misure di prevenzione della corruzione adottata poi da ciascuna società con l'obiettivo di agevolare la confrontabilità e l'omogeneità delle procedure (ciò vale a monte per il MOG 231 e il Codice Etico delle società); ii) l'essere APE e ASST, così come DGN, società di piccole dimensioni (Capitolo III).

Il RTPC di API è stato da sempre incaricato di svolgere i propri compiti e funzioni verso DGN, con il supporto di un Referente interno Aziendale di DGN. API ha inteso ora incaricare il proprio RTPC di svolgere i propri compiti e funzioni anche verso APE e ASST, che a loro volta intendono affidarli al medesimo, con il supporto di un Referente Interno Aziendale di ciascuna società.

Ciò risponde, da una parte, all'obiettivo di avere un sistema perfettamente coordinato tra le società del Gruppo ACEA, che, come ricordato, già condividono la programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, e, dall'altra, all'esigenza di sollevare per quanto possibile le società di piccole dimensioni da adempimenti che difficilmente potrebbero assolvere adeguatamente, stante in particolare la carenza di personale entro il quale individuare soggetti con idonee competenze che non si trovino a rivestire ruoli in aree ritenute a rischio corruttivo.

Le ipotesi di rinuncia all'incarico (Cap. VI.1), le cause di inconferibilità e revoca dell'incarico (Cap. VI.2), la responsabilità e la revoca dell'incarico (Cap. VI.3) svolgono gli effetti indicati nei precedenti paragrafi anche qualora si manifestino nell'attività del RTPC verso DGN, APE o ASST. Competente per tali casi è, unitamente al Consiglio di Amministrazione di API, rispettivamente il Consiglio di Amministrazione di DGN o l'Amministratore Unico di APE o ASST.

VI.7 – Referenti Interni Aziendali

Il RTPC del Gruppo ACEA, nello svolgere i propri compiti e funzioni verso DGN, APE e ASST, è coadiuvato dal Referente Interno Aziendale di ciascuna Società.

I Referenti Interni Aziendali sono nominati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione di DGN e dall'Amministratore Unico di APE e ASST.

Sono scelti tra i dipendenti che dimostrino competenze in materia di organizzazione e analisi dei sistemi di controllo e conoscenza o esperienza della normativa sulla prevenzione della corruzione, che abbiano tenuto nel tempo un comportamento integerrimo, e, ove possibile, non siano assegnati allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree individuate a possibile rischio corruttivo.

Si applicano le cause di inconferibilità e revoca dell'incarico di cui al Capitolo VI.2. La revoca dell'incarico è disposta rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione di DGN o

dall'Amministratore Unico di APE o ASST. I Referenti Interni Aziendali possono rinunciare all'incarico in ogni momento dandone comunicazione scritta e motivata rispettivamente al Consiglio di Amministrazione di DGN e all'Amministratore Unico di APE e ASST con un preavviso di tre mesi.

VII. Approvazione e revisione del Piano

Il presente Piano, di durata triennale, è sottoposto a continuo aggiornamento e in ogni caso a revisione e nuova approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno in funzione del successivo triennio.

È approvato, anche in quanto alle mere modificazioni, dal Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del RTPC.

VIII - Allegati

Sono allegati al presente Piano per costituirne sua parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- 1) Pianificazione delle pubblicazioni in materia di trasparenza;
- 2) Mappatura dei rischi;
- 3) Regolamento sull'attività del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione;
- 4) Regolamento sull'accesso civico;
- 5) Regolamento sulla verifica delle condizioni di accesso e svolgimento degli incarichi di amministratore e dirigente;
- 6) Regolamento sulla segnalazione di condotte illecite.